

LA DISCIPLINA DELLE ACQUE PIOVANE

a cura di *Mauro Sanna*

L'art. 113 del D.Lgs. 152/06 ha previsto una specifica disciplina delle acque piovane, articolandola in funzione della composizione, dell'origine e delle modalità adottate per la gestione, stabilendo che:

1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:

a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.

3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Altro punto della normativa in cui si prendono in considerazione le acque meteoriche è nelle definizioni contenute nell'art. 74, dove è stabilito che sono da considerare:

scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

Dalla comparazione delle definizioni date dall'art. 74 comma 1 lett. ff e lett. h del D.Lgs. 152/06, appare evidente che le acque meteoriche di dilavamento sono escluse dalla disciplina delle acque reflue industriali, ma non da quella più generale delle acque di scarico ed in particolare da quella delle acque reflue urbane.

L'art. 74 non contiene però la definizione di acque meteoriche di dilavamento e questa si deve perciò ricavare dall'art. 113 che fissa la disciplina specifica di questo tipo di acque.

Infatti del tutto incomprensibile, se non paradossale, appare la definizione contenuta alla lett. h dell'articolo 74, che si riferisce al dilavamento di sostanze o materiali "non connessi con le attività esercitate nello stabilimento", materiali che quindi appartenerebbero a soggetti terzi, ma che sono depositati sulle superfici dello stabilimento oggetto di dilavamento.

Sulla base della norma specifica invece le acque piovane sono distinte in acque piovane tal quali ed acque piovane che hanno attuato un dilavamento delle superfici da esse interessate; queste ultime sono poi suddivise tra quelle iniziali, definite di prima pioggia, e quelle successive, che si differenziano ulteriormente a seconda che sulle superfici dilavate siano o meno presenti sostanze pericolose o comunque inquinanti.

Le superfici dilavate possono poi essere permeabili o impermeabili; in questo ultimo caso le acque di dilavamento sono distinte a seconda che siano convogliate separatamente o con altre acque di scarico.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 113 dunque le variabili che possono intervenire nella qualificazione di un'acqua meteorica sono le seguenti:

- tipo di acqua meteorica;
- superficie su cui insiste l'acqua meteorica;
- sostanze presenti sulle superfici dilavate;
- presenza o meno di reti di drenaggio separate.

Queste quattro variabili, sempre in relazione a quanto previsto dall'art. 113, sono poi così diversificate.

Tipi di acque meteoriche:

- acque meteoriche di dilavamento iniziali di prima pioggia;
- acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia;
- acque meteoriche

Tipologia di superfici dilavate:

- aree esterne;
- superfici scoperte;
- superfici di copertura;
- superfici impermeabili;
- superfici permeabili.

Tipi di sostanze che possono essere presenti sulle superfici dilavate :

- pericolose e pregiudizievoli per le acque;
- non pericolose e non di pregiudizio per le acque;

Modalità di raccolta delle acque meteoriche:

- con reti fognarie separate;
- senza reti fognarie separate;
- mediante altre condotte;
- convogliate ed opportunamente trattate;
- non convogliate.

In funzione delle modalità con cui si compongono le suddette variabili, si possono determinare le seguenti fattispecie di acque meteoriche:

- acque meteoriche di dilavamento di superfici di copertura;
- acque meteoriche di dilavamento di superfici scoperte non contenenti sostanze pericolose;
- acque meteoriche di dilavamento di superfici scoperte contenenti sostanze pericolose;
- acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento di superfici scoperte;
- acque meteoriche successive alla prima pioggia di dilavamento di superfici scoperte;
- acque meteoriche non di dilavamento;
- acque meteoriche di dilavamento convogliate separatamente;
- acque meteoriche di dilavamento non convogliate separatamente.

Le possibili situazioni che possono venirsi a determinare sono sintetizzate nella tavola A.

Analizzando il contenuto degli articoli 113 e 74, si possono evidenziare i seguenti elementi.

Un primo elemento, che emerge dalla definizione di acque reflue industriali, è che le acque piovane escluse da tale categoria di scarichi, sono solo quelle di dilavamento, cioè quelle che ruscellano e dilavano le superfici su cui insistono; conseguentemente sono escluse solo quelle che interessano le superfici impermeabili. Questo tipo di superfici sono infatti le sole che possono essere dilavate, poiché le superfici permeabili invece assorbirebbero le acque piovane battenti su di esse, che perciò percolerebbero attraverso di esse.

Coerentemente con tale impostazione, la disciplina demandata dallo Stato alle Regioni con il primo comma dell'art. 113, riguarda le acque meteoriche convogliate mediante fognatura separata, condizione questa possibile solo per le acque che dilavano le superfici impermeabili, non assorbite quindi da superfici permeabili, e perciò assoggettabili a drenaggio.

Coerentemente con la distinzione tra acque piovane che dilavano le superfici permeabili e quelle invece che sono assorbite dal terreno e percolano attraverso di esso, l'art. 103 prevede il divieto di "scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo" fatta eccezione per le "acque meteoriche convogliate in rete fognaria separata" e l'art. 113 comma 4 prevede comunque il divieto assoluto di "scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee".

Se d'altra parte non fosse così, si verrebbe all'assurdo che il percolato di una discarica, costituito in parte dalle acque piovane che percolano attraverso un cumulo di rifiuti, sarebbe escluso dalla disciplina delle acque reflue industriali.

Eguale non potranno essere escluse dalla disciplina delle acque reflue industriali quelle acque che, pur costituite originariamente da acque piovane, ricevano poi il contributo di altre acque aventi origine diversa ovvero non siano acque di dilavamento, ma acque di percolazione di ammassi di materiali, da cui hanno estratto le sostanze inquinanti in essi contenute.

Tale impostazione d'altra parte è stata anche confermata dalla Suprema Corte con una sentenza, la quale evidenzia che per scarico deve intendersi il liquido proveniente dall'insediamento produttivo nella sua totalità, e cioè nell'inscindibile composizione dei suoi elementi confluenti nel corpo ricettore, a nulla rilevando che parte di esso sia composto da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli dei servizi igienici o delle acque meteoriche immesse in unico corpo ricettore (nella specie, lo scarico risultava dal percolato intrinseco di vinacce e ceneri depositate sul terreno e dal dilavamento di tale complessivo materiale per effetto delle acque meteoriche). Né sulla rilevanza penale del fatto – ha aggiunto la Corte – ha avuto alcuna influenza lo ius novum rappresentato dal D.Lgs.

11.5.1999 n. 152, in quanto nella fattispecie si tratta indiscutibilmente di uno scarico da insediamento produttivo, che coincide con lo scarico di acque reflue industriali di cui all'articolo 59 D.Lgs. citato (cfr. Cass. Sez. III, del 26 ottobre 1999, n. 3180, in proc. Bosso Pierluigi).

Questa sentenza è pienamente applicabile anche alla disciplina prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 152/06, che ricalca di fatto quanto già previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 152/99.

Altro elemento da esaminare, in relazione alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, riguarda la necessità di autorizzazione degli scarichi che le convogliano .

L'autorizzazione è condizione prevista dall'art. 124 per tutti gli scarichi, indipendentemente che essi siano industriali, urbani o abitativi, fatta eccezione per quelli, già citati, esclusi ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. ff.

Unica possibile deroga a tale regola generale è quanto stabilito dalla lett. b, comma 1 dell'art. 113 che prevede, come eventuale, l'autorizzazione allo scarico delle "acque meteoriche di dilavamento" di cui sia richiesto il convogliamento in modo separato dalle altre correnti di scarico.

Tra tali acque meteoriche non sono certamente da comprendere quelle previste dal terzo comma dell'art. 113, costituite da acque meteoriche di dilavamento relative ad "aree esterne", "superfici impermeabili scoperte", che sono state separate dalle altre correnti di scarico, per le quali vi può essere anche il rischio che contengano sostanze pericolose.

Comunque l'esenzione dall'autorizzazione potrà riguardare solo le acque meteoriche di dilavamento di superfici impermeabili, mentre le acque di percolazione, comunque sia, dovranno essere autorizzate. E' invece vietata l'immissione sul suolo e nel sottosuolo di acque diverse da quelle "meteoriche" convogliate da reti fognarie separate e l'immissione di qualsiasi tipo di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Altra condizione prevista dall'art. 113 è che le acque meteoriche di dilavamento siano convogliate separatamente dalle altre correnti di scarico sia quando non sono contaminate, non provenendo da "superfici scoperte" e da "aree esterne", sia quando derivano dal dilavamento di "superfici impermeabili scoperte contenenti sostanze pericolose".

Le regioni dovranno disciplinare i casi in cui le acque meteoriche convogliate separatamente sono assoggettate a particolari prescrizioni e ad opportuni trattamenti.

Tavola A: Possibili tipologie di acque meteoriche in funzione delle modalità di gestione

